

**LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 03-03-2005  
REGIONE ABRUZZO**

**Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
N. 15  
del 18 marzo 2005

*Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;*

*Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

Modifiche all'art. 1 della L.R. 45/2004

1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 dopo le parole "del D.M. 10

settembre 1998, n. 381" inserire "del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la

fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi

elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

2. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "Trattato CEE" sono

sostituite con "Trattato istitutivo dell'Unione Europea".

Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "D.M. 10 settembre 1998,

n. 381 e del" sono soppresse.

Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "relativo a campi magnetici ad alta frequenza" sono sostituite con le parole "che fissa i limiti di

esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

## **ARTICOLO 2**

Modifiche all'art. 2 della L.R. 45/2004

1. La rubrica dell'art. 2 della L.R. 45/2004 è sostituita dalla seguente "Campo

di applicazione e competenze della Regione, delle Province e dei Comuni".

2. Alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 la parola "fissi" è

soppressa.

Alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 dopo le parole "gli

impianti per la telefonia mobile" sono inserite le parole "la cui stabilità sia

assicurata con infissione o appoggio al suolo".

3. Alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: "tali modalità devono tener conto delle situazioni di

rischio preesistenti;" .

4. Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 le parole "superiore

a 15 KV" sono sostituite con le parole "non superiore a 150 KV".

5. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 è inserito il seguente

comma:

"1bis. La Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori

tecnologie disponibili sul mercato."

6. Al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 sostituire la parola "possono"

con la parola "devono".

7. Al comma 3 dell' art. 2 della L.R. 45/2004 è aggiunto infine il seguente

periodo: "Il risarcimento viene effettuato con onere a carico dei titolari degli

impianti."

8. Al comma 4 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 le parole "D.M. 381/1998 e del"

sono soppresse.

9. Al comma 5 dell'art. 2 della L.R. 45/2004 dopo le parole "territoriale ed

urbanistica" sono aggiunte le parole "e nel rispetto dei principi relativi alla

tutela della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio,".

10. All'art. 2 della L.R. 45/2004 sono aggiunti infine i seguenti commi:

"6bis. La Regione ed il Comune realizzano e gestiscono rispettivamente un

Catasto regionale ed un Catasto comunale, non solo di tutti gli

impianti-sorgente ma anche delle zone interessate dalla presenza di detti

impianti, assicurando così un controllo effettivo sull'intero territorio rilevando

anche i livelli di campo.

6ter. La Regione concorre insieme agli altri enti locali ad approfondire le

conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli

a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici".

### **ARTICOLO 3**

Integrazione all'art. 8 della L.R. 45/2004

1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 45/2004 è inserito il seguente

comma 3bis:

"3bis In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell'art. 7, i

Comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai

sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei quali l'installazione degli impianti

oggetto della presente legge può essere preclusa."

## **ARTICOLO 4**

Modifiche all'art. 11 della L.R. 45/2004

1. Il comma 1 dell' art. 11 della L.R. 45/2004 è così sostituito.

"1. Il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce

i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la

telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi. Il

Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in

materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la

localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta

applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in

particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel

P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni

contenute nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce

l'individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente

prospettate dal gestore.

Il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte

dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle

installazioni fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è

corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione

tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del

comma 8."

2. Il comma 2 dell' art. 11 della L.R. 45/2004 è così sostituito:

"2. Il Comune con le modalità previste dal proprio regolamento di cui al

comma 1, dà notizia alla cittadinanza dell' avvenuta presentazione del

programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da

parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi

diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio

dall' installazione dell'impianto."

3. Dopo il comma 8 della L.R. 45/2004 è aggiunto il seguente:

"8bis. Il rilascio delle autorizzazioni per le richieste in corso, anche ove sia

stato già espresso parere favorevole in merito, è sospeso a condizione che

non siano ancora iniziati i lavori."

## **ARTICOLO 5**

Modifiche all'art. 16 della L.R. 45/2004

1. Al comma 3 dell'art. 16 della L.R. 45/2004, dopo le parole "Commissione

consiliare competente" inserire "e nel rispetto di quanto previsto dal

D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di

rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

2. Al comma 4 dell'art. 16 della L.R. 45/2004 sostituire il periodo da

"dell'obiettivo di qualità" fino a "ore giornaliere" con il seguente periodo "di

quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la

fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di

qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi

elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

3. Al comma 5 dell'art. 16 della L.R. 45/2004 sostituire le parole "è rilasciato"

con le parole "può essere rilasciato anche" ed inserire dopo la parola

"l'elettrodotto" le parole ", o porzione di esso,".

## **ARTICOLO 6**

Modifiche all'art. 17 della L.R. 45/2004

1. Il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 45/2004 è abrogato.

## **ARTICOLO 7**

Modifiche all'art. 18 della L.R. 45/2004

1. Al comma 1 dell'art. 18 della L.R. 45/2004 sostituire il periodo da

"all'allegato B" fino a "misurati al ricettore" con il seguente periodo "all'art. 4

del D.P.C.M. 8 luglio 2003, recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di

rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

### **Formula Finale:**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 3 Marzo 2005

